LEGISLATURA XVI — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1888

questo lavoro, perchè nulla di più facile in una selva di articoli, quando si crede di emendare, di finire per guastare.

"Io credo che se questo lavoro lo facciamo noi, tutti che siamo in questo recinto, incorreremo probabilmente nella condanna, che la storia inflisse al pessimo compilatore della più gloriosa delle legislazioni: quod uno in loco mutabat, non mutabat in altero. "

Ora io vi domando se nulla di più coerente, con le dichiarazioni fatte allora, vi può essere di quelle che ho fatte oggi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Prima di tutto mi pare che sarebbe meglio di decider subito la questione di metodo che oramai è stata ampiamente discussa, anzichè rimandarla all'articolo 1.

Consideriamo la situazione come l'ha esposta in poche parole l'onorevole Fortis. Ecco come si presenta, in questo momento, alla Camera: il Governo non ammette emendamenti. (Rumori).

Il guardasigilli ha detto chiaro: se approvate un solo emendamento, ritiro il Codice. (Rumori — Approvazioni — Interruzioni).

Una voce. Ha detto che si ritira lui.

Sonnino Sidney. È lo stesso. Però il Governo non può opporsi a che un deputato faccia raccomandazioni; anzi dice, nell'articolo 1°, di voler tener conto di siffatte raccomandazioni.

Qualunque deputato può dunque fare una raccomandazione. Ma il Governo non può neanche opporsi a che un deputato inviti la Camera a votare e a far sua la raccomandazione.

Una voce. È naturale.

Sonnino Sidney. Ora io non comprendo una Camera che *a priori* dichiara, come si propone qui nell'articolo 1°, che il Governo non sarà obbligato a tener conto delle raccomandazioni che a lui fa la Camera stessa.

Io sono favorevolissimo alla pubblicazione di un Codice penale unico pel regno, e sarei disposto a concedere, per ciò fare, i pieni poteri al Governo, senza alcuna discussione, tanta è la stima che ho dell'onorevole guardasigilli e la sicurezza nella coscienziosità con la quale egli sodisfarebbe all'incarico. Comprendo quindi una delegazione di poteri, sia al Governo, sia ad una Giunta parlamentare, ma non so invece ammettere una abdicazione della Camera, una dichiarazione lesiva del proprio decoro; non concepisco come la Camera possa, con dignità, procedere ad un'ampia discussione, quando sa che a

questa discussione il Governo può non dare alcuna importanza pratica; non comprendo come si possa deliberare un articolo che dia facoltà al Governo di fare quel conto che crederà delle raccomandazioni votate dal Parlamento; e in tali condizioni non mi pare davvero serio il formulare voti che possono non avere poi alcuna efficacia.

Presidente. L'onorevole Campi ha facoltà di parlare.

Campi. Devo dire una sola parola, perchè mi pare che gli equivoci nei quali si sono ripetutamente aggirati parecchi oratori in questa discussione, perseverino anche nel discorso, breve d'altronde, pronunziato testè dall'amico mio Sonnino.

In verità nessuno ha mai contestato il diritto che ha ciascun deputato di proporre emendamenti, poichè questo è un diritto statutario che nessuna deliberazione di maggioranza potrebbe togliere ai deputati. Se dunque la cosa resta in questi termini, tutta la discussione che noi andiamo facendo, come ha detto testè il nostro illustre presidente, è una discussione veramente oziosa.

Quando un deputato avrà una proposta da fare sopra uno qualsiasi degli articoli del Codice penale, dirà se intende di darle il carattere di una semplice raccomandazione; ma se intende di darle il carattere di un emendamento, in questo caso, nessuna opposizione di Governo, nessuna opposizione di maggioranza potrà privarlo di esperimentare il voto della Camera.

Ma è poi altrettanto vero che l'onorevole ministro col dichiarare che se un emendamento sarà votato, egli non intende di accettarlo, esercita un diritto che indubbiamente gli appartiene e che è un diritto altrettanto sacro ed incontestabile, quanto il diritto del deputato di far votare dalla Camera un suo emendamento.

Se io non erro, tutta la discussione che noi siamo venuti facendo sul metodo da tenere per discutere il Codice penale è spostata perchè essa avrebbe dovuto veramente esser fatta sull'articolo 1º del disegno di legge con cui si autorizza il Governo a pubblicare il Codice penale. Ma ormai anche su questo punto siamo tutti d'accordo; l'articolo primo del disegno di legge sarà discusso e messo in votazione quando sarà stato discusso e votato l'allegato; e allora potrà anche modificarsi a seconda delle precedenti deliberazioni della Camera.

Sicchè io credo che ormai noi non occupiamo utilmente il tempo, non dico che lo perdiamo, col prolungare questa discussione, perchè restano integri i diritti di tutti, secondo il concetto opportunamente espresso, nel principio della seduta, dal